



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 447 DEL 11/03/2024

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Determinazione n. 65 del 11/03/2024

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 1383 – ISTANZA DI CONCESSIONE DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001. DETERMINAZIONI.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 11/03/2024

Il Responsabile del procedimento
PEPE LIDIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 65 DEL 11/03/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 11/03/2024

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Direzione Affari Generali e Avvocatura e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 4 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

che, con pec del 06.03.2024, acclarata al prot. comunale n. 0021064 di pari data, la dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente matricola n. 1383, inquadrata nell'area degli "Istruttori" (ex cat. C), profilo professionale "Istruttore amministrativo-contabile", ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001, ai fini dello svolgimento di attività lavorativa presso altra Amministrazione pubblica, con contratto a tempo pieno e determinato, per la durata del suddetto contratto;

che, con successiva pec dell'8.03.2024, acclarata al prot. comunale n. 0021525 di pari data, la suddetta dipendente - ad integrazione della precedente nota prot. comunale n. 0021064/2024 - ha precisato che l'aspettativa in parola è richiesta per l'intera durata del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato da stipularsi con la diversa Amministrazione, con decorrenza dal 12.03.2024 e sino al termine finale del 30.06.2026;

Visti e richiamati:

l'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., rubricato "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato", a termini del quale "In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti

esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta...”;

l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni Locali del triennio 2019/2021, il cui comma 4 prevede che *“Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste”;*

Verificato che la predetta disciplina normativa, come da ultimo innovata e ampliata, trova applicazione per la categoria dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti degli enti locali;

Richiamato il parere DFP-0052969-P-01.07.2022 reso dal Dipartimento Funzione Pubblica in merito alla fruizione dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo determinato di dipendenti pubblici, il quale chiarisce che la predetta disposizione, nel consentire ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - in deroga al divieto di cumulo degli impieghi pubblici previsto dall’art. 60 del DPR n. 3/1957 - di essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività anche presso soggetti e organismi pubblici, fa salvo il motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, mentre dal tenore letterale e dalla *ratio* della precitata disposizione non emergono evidenti elementi ostativi di natura giuridica all’utilizzo dell’istituto *de quo* ai fini della sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato presso altro amministrazione pubblica;

Tenuto conto:

che con la disposizione normativa sopra richiamata il legislatore ha inteso apportare alcuni temperamenti al principio di esclusività fissato dall’art. 60 del DPR n. 3/1957 e al divieto di cumulo di impieghi pubblici e incompatibilità, in un’ottica di valorizzazione delle competenze professionali dei dipendenti pubblici scaturente dallo svolgimento di attività diverse, sebbene opportunamente delimitato;

che la norma in parola contempla, quindi, in termini astratti e generali, la possibilità per il dipendente di fruire di un periodo di aspettativa durante il quale svolgere attività in favore di altri soggetti pubblici, condizionandone tuttavia la fruizione ad una previa valutazione del datore di lavoro sulla compatibilità dell’assenza rispetto alle esigenze organizzative dell’ente;

che, pertanto, la suddetta previsione normativa non attribuisce al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa, cui è correlato un obbligo in capo al datore di lavoro, ma rimette all’amministrazione l’onere di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa;

Atteso che, come chiarito in più occasioni, la *ratio* dell’istituto in esame è quella di favorire l’osmosi tra diverse esperienze lavorative e lo sviluppo di più articolate esperienze professionali, con conseguenti positive ricadute sulla capacità amministrativa dell’amministrazione che la dispone, una volta che il personale rientra nella propria amministrazione di appartenenza;

Valutati da un lato, le circostanze rappresentate dalla dipendente interessata, la natura e tipologia di contratto a tempo determinato da stipularsi con altra amministrazione pubblica statale, la relativa posizione di inquadramento, l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro a termine e, non meno, l'insussistenza, in astratto, di ragioni ostative alla concessione della chiesta aspettativa non retribuita;

Valutate, per altro vero, le specifiche esigenze organizzative della struttura di assegnazione della dipendente in relazione alle attività e ai procedimenti affidati, nonché alle funzioni svolte, e ritenuto di poter assicurare l'efficienza organizzativa attraverso una temporanea riallocazione delle linee di attività e dei procedimenti nell'ambito del Servizio di assegnazione, nelle more delle opportune determinazioni organizzative da assumersi in sede di redigendo PIAO 2024-2026;

Ritenuto, pertanto, sulla base del ponderato esercizio del potere datoriale, di concedere l'aspettativa richiesta, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative dell'ente;

Considerato che, così come disposto dalla normativa vigente, il collocamento in aspettativa non retribuita determina la sospensione del rapporto di lavoro in essere, che potrà riprendere alla cessazione dell'aspettativa stessa, con il mantenimento della qualifica posseduta;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm., in particolare l'art. 23-bis come modificato dalla legge n. 59/2019;

l'art. 18 della legge n. 183/2010;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione

DETERMINA

- 1) per le motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della richiesta di concessione di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001, avanzata dalla dipendente a tempo pieno e indeterminato matricola n. 1383, inquadrata nell'area degli "Istruttori" con profilo professionale "Istruttore amministrativo-contabile", formalizzata con nota del 06.03.2024, acquisita al protocollo comunale n. 0021064 di pari data, come integrata con nota del 08.03.2024, acquisita al prot. comunale n. 0021525 di pari data;
- 2) conseguentemente, valutate le esigenze organizzative della struttura cui la predetta dipendente è assegnata, di concedere alla dipendente matricola n. 1383 l'aspettativa non retribuita, ai sensi

dell'art. 23 bis del D. Lgs. n. 165/2001, con decorrenza dalla data del 12.03.2024 e sino alla data 30.06.2026 (ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Galatina 11.03.2024);

- 3) di dare atto che, il collocamento in aspettativa non retribuita per l'espletamento di altra attività lavorativa presso una diversa amministrazione pubblica determina la sospensione del rapporto di lavoro in essere, che potrà riprendere alla cessazione dell'aspettativa stessa conferito con il mantenimento dell'inquadramento posseduto;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali 2019/2021, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione dell'aspettativa, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di venti giorni e che il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa;
- 5) di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PIAO - Sezione 2 "*Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione*"), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
- 6) di demandare al Servizio Risorse Umane la comunicazione del presente provvedimento al personale interessato e gli adempimenti successivi di competenza.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 65 DEL 11/03/2024 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 11/03/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **757**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 12/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 12/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)